


All. D emendato



**COMUNE DI PIACENZA**  
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA  
U.O. MARKETING TERRITORIALE

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI  
PUBBLICO SPETTACOLO**

**GIUGNO 2020**

## **Articolo 1 OGGETTO**

Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e 141 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza" così come modificato dal DPR 311/2001.

## **Articolo 2 COMPITI DELLA C.C.VL.P.S. – COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui agli artt. 141, 141/bis e 142 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 80, 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 /1977.
2. La Commissione ha il compito di vagliare le misure e i provvedimenti di safety nell'ambito delle manifestazioni pubbliche che si svolgono sul territorio comunale a tutela dell'ordine pubblico.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 222/2016 la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo riceve altresì le segnalazioni certificate di inizio attività condizionate di cui alla tabella A, sezione I, Punto 78 relative alle attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza pari o inferiore a 200 persone.

Nel dettaglio, ai sensi del DPR 635/1940 così come modificato dall'art. 4 del DPR 311/2001, "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza" la Commissione provvede a:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi locali, impianti di pubblico spettacolo, teatri o trattenimenti o su sostanziali modificazioni di quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità);
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene;

- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti da adottare.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato (ovvero iscritto all'apposito ordine degli architetti, degli ingegneri o dei geometri), che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite previste dalla legge.

Relativamente ai predetti locali e impianti la Commissione può disporre verifiche a campione.

### Articolo 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza definiti dall'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto del Ministero dell'Interno recante la "regola tecnica di prevenzione incendi", del 19.8.1996 sono i seguenti:

- a) teatri;
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
- c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
- d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
- e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
- f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
- g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
- h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
- i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
- j) luoghi all'aperto ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
- k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
- m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori. Il presente articolo si applica anche nel caso di utilizzo di impianti sportivi per eventi occasionali a carattere non sportivo nel rispetto di quanto previsto per il calcolo della capienza dall'art. 12 del D.M. 18/03/96.
- n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);



o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).

#### **Articolo 4** **COMPOSIZIONE E NOMINA**

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Piacenza è nominata dal Sindaco e resta in carico per tre anni.

La Commissione è composta da:

- Sindaco o Dirigente Tecnico comunale dallo stesso delegato che presiede la Commissione.
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente medico nominato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza;
- Dirigente dell'ufficio tecnico Comunale o suo delegato nel caso in cui la Commissione sia presieduta dal Sindaco;
- Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Esperto in elettrotecnica.

La Segreteria della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo sarà affidata dal Presidente a personale del SUAP – Comune di Piacenza.

In presenza di particolari esigenze tecniche la Commissione potrà essere integrata con provvedimento del Sindaco da uno o più esperti nelle discipline coinvolte.

I componenti esterni al Comune, di cui al comma 2, lettera f) e comma 3, dell'art. 141 bis del sono nominati dal Sindaco, previa richiesta al rispettivo ordine professionale o ente di appartenenza. Con atto del Sindaco vengono individuati i membri effettivi e gli eventuali supplenti da convocare nel caso di assenza/impedimento del membro effettivo.

Gli esperti esterni aggregati sono nominati su richiesta del Presidente della Commissione.

La mancata partecipazione dei componenti esterni a più di tre riunioni nel corso del mandato, non supportata da congrua giustificazione, comporta la decadenza dall'incarico.

Ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo non spettano compensi o gettoni. Per coloro che svolgono la funzione di segretario, dipendenti del Comune di Piacenza con qualifica inferiore a quella dirigenziale e non titolari di posizione organizzativa, per le sedute della Commissione, svolte fuori degli orari di servizio e di lavoro, compete la retribuzione per le ore straordinarie in relazione al profilo professionale proprio. Ai componenti della Commissione, titolari di qualifica dirigenziale o agli amministratori comunali, in considerazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico, non è dovuto alcun compenso.

#### **Articolo 5** **SEDE E MODALITA' DELLE SEDUTE DI COMMISSIONE**

Le sedute della Commissione vengono convocate dal Sindaco o suo Delegato con nota scritta da inviare, a cura del Segretario della Commissione, ai componenti della stessa con indicazione dell'ordine del giorno, data e ora dell'incontro.

La convocazione potrà avvenire per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato dai membri della Commissione.

All'incontro della Commissione dovrà essere convocato anche l'organizzatore dell'evento/manifestazione di cui trattasi e/o suo tecnico delegato ai fini dell'illustrazione del progetto e/o del programma dell'iniziativa che intende realizzare.

Le sedute della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Se ritenuto necessario potranno essere effettuati sopralluoghi.

Il parere della Commissione, reso in forma scritta, e motivato ai sensi della Legge 241/90, dovrà essere comunicato all'organizzatore della manifestazione, destinatario del provvedimento finale, a cura del Segretario della Commissione, con posta elettronica certificata, ovvero, in mancanza di casella PEC, in altro modo considerato idoneo.

#### **Articolo 6**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con istanza IN bollo diretta al Comune di Piacenza – SUAP, corredata dai diritti istruttori, laddove dovuti, e presentata con la seguente tempistica:

- almeno 20 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale il parere viene richiesto in caso di manifestazioni a carattere temporaneo: concerti, eventi, sagre, spettacoli viaggianti;
- almeno 20 giorni prima per parere e verifica al fine della registrazione e del rilascio del codice identificativo della nuova attività di spettacolo viaggiante;
- almeno 20 giorni prima della data per il quale il parere viene richiesto in caso di istanza relativa alla valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione e/o ristrutturazione).

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso il portale Accesso Unitario – Lepida predisposto dalla Regione Emilia Romagna.

La modulistica necessaria è quindi reperibile sul portale di cui sopra.

#### **Articolo 7**

### **LOCALI E LUOGHI NON SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA DI PUBBLICA SICUREZZA**

Non è richiesto alcun intervento della Commissione di cui al presente regolamento per i seguenti luoghi, aree e locali:

1. luoghi e spazi all'aperto, quali piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto e di diritto sia consentito ad ogni persona, privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili) e privi di strutture quali impianti elettrici e audio per assistere a spettacoli e manifestazioni varie;



2. locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
3. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
4. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui al successivo articolo Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, l'idoneità statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
5. manifestazioni fieristiche di cui alle Delibere di Giunta Regionale 182, 183, 184 e 185 del 27.02.2015;
6. sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico e non siano predisposte strutture quali impianti o palchi. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento;
7. mostre ed esposizioni di ogni genere;
8. laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
9. palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
10. piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
11. singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;
12. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui venga esercitata attività di intrattenimento come specificato dal successivo articolo 8.

### **Articolo 8**

#### **ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO IN PUBBLICI ESERCIZI**

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 14/03 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e del conseguente articolo 15 dei Criteri stabiliti dal Comune di Piacenza per il rilascio della autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 224/2010, non sono soggetti ad autorizzazioni o segnalazioni certificate di inizio attività accompagnata da relazione tecnica i seguenti trattenimenti che si svolgano in pubblici esercizi con la presenza fino ad un massimo di 100 persone presenti:

- a) spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, presentazione di pubblicazioni editoriali, conferenze e manifestazioni similari;
- b) trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti;

L'attività svolta nei limiti descritti nel presente articolo, deve, in ogni caso, mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione ed, a tal fine, sono prescritti i

seguenti adempimenti:

1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dall'attività primaria cui risulta autorizzato l'esercizio pubblico.

2) non sono ammessi orari diversi da quelli adottati dall'esercizio per l'attività di somministrazione secondo il vigente Regolamento inerente i pubblici esercizi.

L'attività deve svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico sia esso relativo ai locali chiusi che in aree aperte.

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all'effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo, in particolare relativamente alla conformità dell'impianto elettrico e al rispetto dei limiti di rumore previsti per la zona.

#### **Articolo 9**

### **MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN AREE CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE CON RELAZIONE ASSEVERATA DI AGIBILITA'**

In caso di manifestazioni temporanee in aree pubbliche o aperte al pubblico corredate da relazione asseverata firmata da tecnico abilitato tutta la documentazione deve essere consegnata dall'organizzatore all'ufficio preposto almeno 10 giorni prima della data indicata per l'evento, unitamente alle dichiarazioni relative alle misure di security e safety adottate e dai relativi elaborati planimetrici.

Alle manifestazioni all'aperto in aree con capienza pari o inferiore alle 200 persone si applica la procedura prevista dalla tabella "A", allegata al D.lgs 222/2016, Sezione I, voce 78.

Ai fini della presentazione, la segnalazione certificata di inizio attività condizionata può essere presentata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 6.

#### **Articolo 10**

### **MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN AREE CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE CON PRESENZA DI STRUTTURE QUALI PALCHI E/O IMPIANTI PER CUI SI RENDA NECESSARIO IL RILASCIO DELLA LICENZA EX ARTICOLO 80, 68 e 69 DEL TULPS**

In caso di manifestazioni temporanee in aree pubbliche o aperte al pubblico per cui sia prevista la contemporanea prevista di oltre 200 persone deve essere presentata domanda di autorizzazione telematica entro 30 giorni al SUAP che provvede a trasmetterla nelle forme previste dal presente Regolamento alla Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

Nel caso di domande pervenute senza il preavviso di cui sopra non viene garantita la presa in carico.

La domanda di autorizzazione verrà valutata nei modi e nelle forme previste dal presente Regolamento anche attraverso apposito sopralluogo e verrà reso parere con o senza prescrizioni a carico dell'organizzatore della manifestazione.

Nel caso di prescrizioni le stesse vanno considerate come vincolanti.



In caso di parere positivo il Comune provvederà ad emettere apposita licenza ai sensi degli articoli 80 e 68 e 69 del TULPS contenente le prescrizioni dettate dalla Commissione.

La licenza dovrà essere conservata dall'organizzatore sul luogo della manifestazione ed esibita in caso di eventuali controlli.

Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di cui la manifestazione si concretizzi in eventi sportivi che interessano il territorio di più province il provvedimento verrà rilasciato dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

### **Articolo 11**

#### **ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO IN STRUTTURE E IMPIANTI ALL'APERTO DESTINATI AD ALTRE ATTIVITA'**

Nel caso di manifestazioni con carattere di pubblico spettacolo e intrattenimento per cui sia prevista la presenza di oltre 200 persone in strutture o impianti destinate ad altre attività (vedasi ad esempio impianti sportivi) deve essere presentata domanda di autorizzazione telematica con richiesta di parere della Commissione di Pubblico Spettacolo entro 30 giorni dalla data prevista per l'iniziativa con le modalità di cui all'art.6.

Nel caso di domande pervenute senza il preavviso di cui sopra non viene garantita la presa in carico.

La domanda di autorizzazione verrà valutata nei modi e nelle forme previste dal presente Regolamento anche attraverso apposito sopralluogo e verrà reso parere con o senza prescrizioni a carico dell'organizzatore della manifestazione.

Nel caso di prescrizioni le stesse vanno considerate come vincolanti.

In caso di parere positivo il Comune provvederà ad emettere apposita licenza ai sensi degli articoli 80 e 68 del TULPS contenente le prescrizioni dettate dalla Commissione.

La licenza dovrà essere conservata dall'organizzata sul luogo della manifestazione ed esibita in caso di eventuali controlli.

### **Articolo 12**

#### **ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO PERIODICAMENTE**

Ai sensi dell'art. 141 ultimo comma del Regolamento TULPS, DPR 635/1940, gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non richiedono una nuova verifica salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati richieda uno specifico controllo.

In particolare:

a) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva superiore a 200 persone non occorre una nuova verifica della Commissione Comunale di Vigilanza nel caso in cui sia già stato reso parere in data non anteriore ai due anni, salvo che la natura dei luoghi di installazione richieda un nuovo controllo delle condizioni di sicurezza.

b) per le manifestazioni temporanee con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone per cui sia stata presentata nei due anni antecedenti relazione del tecnico asseverata non è necessaria una



nuova verifica.

Nel caso di manifestazioni periodiche l'organizzatore dovrà in ogni caso presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

Nel caso in cui il palco, gli impianti e le altre strutture impiegate siano soggetti a nuova installazione l'organizzatore dovrà presentare ai sensi del D.M. 19/08/1996:

- idoneità statica di tutte le strutture temporanee allestite per il pubblico e per gli artisti ( corretto montaggio delle strutture temporanee) a firma di tecnici abilitati;
- per gli impianti elettrici installati compresi quelli per l'amplificazione sonora dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice (DM 37/2008) o di dichiarazione di esecuzione a regola d'arte rilasciata da tecnico abilitato;
- documentazione relativa all'approntamento di misure antincendio.

### **Articolo 13 NORME TRANSITORIE**

Sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da Covid\_19, le manifestazioni di pubblico spettacolo, quali (ad esempio) cinema all'aperto, circhi, spettacoli dal vivo, sagre e manifestazioni fieristiche, discoteche e altre fattispecie assimilabili, dovranno altresì rispettare le misure di contenimento da rischio di contagio prescritte dalle disposizioni e dai protocolli nazionali, regionali, locali, vigenti tempo per tempo